ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

L 164

37° anno

30 giugno 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente le disposizioni relative all'ora legale** 1

★ **Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi** 3

★ **Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici** 9

★ **Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto** 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

SETTIMA DIRETTIVA 94/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1994

concernente le disposizioni relative all'ora legale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 B del trattato [3],

considerando che la sesta direttiva 92/20/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1992, concernente le disposizioni relative all'ora legale [4], ha introdotto in tutta la Comunità una data e un'ora comuni per l'inizio del periodo dell'ora legale per il 1993 ed il 1994 e due date diverse per quanto riguarda la fine di detto periodo nei medesimi anni, una per tutti gli Stati membri salvo l'Irlanda e il Regno Unito e l'altra per l'Irlanda e il Regno Unito;

considerando che, poiché gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante, ai fini del funzionamento del mercato interno, fissare una data e un'ora comuni d'inizio e di fine del periodo dell'ora legale, valide nello spazio comunitario a partire dal 1995;

considerando che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, un'azione comunitaria appare necessaria per garantire la completa armonizzazione del calendario, onde facilitare i trasporti e le comunicazioni e ridurre i relativi costi;

considerando che la data ritenuta più appropriata dagli Stati membri per la cessazione del periodo dell'ora legale è la fine di ottobre e non di settembre come in precedenza;

considerando che è ormai opportuno prevedere che il periodo dell'ora legale termini alla fine di ottobre; che, tuttavia, per problemi di ordine tecnico connessi ai tempi di adeguamento di taluni settori dei trasporti, conviene che per il 1995 tale periodo si concluda ancora alla fine di settembre;

considerando che, per lo stesso anno, il termine del periodo dell'ora legale deve essere mantenuto ad una data diversa in Irlanda e nel Regno Unito;

considerando che l'articolo 4 della sesta direttiva prevede che entro il 1° gennaio 1994 il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, il regime applicabile a decorrere dal 1995;

considerando che per motivi di ordine geografico è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applichino ai territori d'oltremare degli Stati membri;

considerando che è opportuno procedere al riesame del periodo dell'ora legale e che occorre pertanto adottare disposizioni solo per gli anni 1995, 1996 e 1997,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per «periodo dell'ora legale» il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

In ciascuno Stato membro, il periodo dell'ora legale per gli anni 1995, 1996 e 1997 ha inizio alle ore 1.00 del mattino, tempo universale (TU), dell'ultima domenica di marzo, ossia:

— nel 1995: il 26 marzo,

(1) GU n. C 278 del 16. 10. 1993, pag. 13.
(2) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 21.
(3) Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1993 (GU n. C 20 del 24. 1. 1994). Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 38). Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994).
(4) GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 28.

— nel 1996: il 31 marzo,

— nel 1997: il 30 marzo.

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro, il periodo dell'ora legale cessa alle ore 1.00 del mattino, tempo universale (TU), dell'ultima domenica di settembre per l'anno 1995 e dell'ultima domenica di ottobre per gli anni 1996 e 1997, ossia:

— nel 1995: il 24 settembre,

— nel 1996: il 27 ottobre,

— nel 1997: il 26 ottobre.

2. Tuttavia, in Irlanda e nel Regno Unito il periodo dell'ora legale per l'anno 1995 cessa alle ore 1.00 del mattino, tempo universale (TU), della quarta domenica di ottobre e precisamente il 22 ottobre.

Articolo 4

Il regime applicabile a decorrere dal 1998 è adottato anteriormente al 1° gennaio 1997, su proposta della Commissione, presentata anteriormente al 1° gennaio 1996.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 decembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
E. KLEPSCH	C. SIMITIS

DIRETTIVA 94/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1994

relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase e gli articoli 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie alla sua realizzazione;

considerando che nella sua risoluzione del 16 settembre 1986 (4) il Consiglio ha identificato come obiettivo della politica energetica della Comunità e degli Stati membri una maggiore integrazione del mercato interno dell'energia, libera dagli ostacoli agli scambi, per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, per ridurre i costi e per rafforzare la competitività economica;

considerando che la Comunità è largamente dipendente dalle importazioni per il suo approvvigionamento di idrocarburi; che occorre pertanto favorire nel miglior modo possibile la prospezione, la ricerca e la coltivazione delle risorse che si trovano nella Comunità;

considerando che gli Stati membri hanno sovranità e diritti sovrani sulle risorse di idrocarburi che si trovano nel loro territorio;

considerando che la Comunità è uno dei firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

considerando che occorre garantire l'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e al loro esercizio, secondo modalità che favoriscono una maggiore concorrenza nel settore, onde contribuire ad una prospezione, ricerca e coltivazione ottimali delle risorse negli Stati membri e rafforzare l'integrazione del mercato interno dell'energia;

considerando che a tal fine occorre introdurre norme comuni affinché ai procedimenti di concessione delle autorizzazioni per la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi possano partecipare tutti gli enti provvisti dei necessari requisiti; che il rilascio delle autorizzazioni deve basarsi su criteri obiettivi, resi noti mediante pubblicazione; che anche le condizioni cui esso è subordinato devono essere rese note in anticipo a tutti gli enti che partecipano al procedimento;

considerando che gli Stati membri devono mantenere la facoltà di subordinare l'accesso e l'esercizio di tali attività a limitazioni giustificate da motivi di interesse pubblico e al versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi, stabilendo le modalità del versamento in modo da non interferire nella gestione degli enti; che questa facoltà deve esercitarsi in maniera non discriminatoria; che, ad eccezione degli obblighi legati all'esercizio di tale facoltà, non si devono imporre agli enti condizioni e obblighi non giustificati dalla necessità di gestire correttamente l'attività; che il controllo sulle attività degli enti deve limitarsi a quanto necessario per l'osservanza di tali obblighi e condizioni;

considerando che l'estensione delle aree costituenti oggetto di autorizzazioni e la durata di quest'ultime devono essere limitate in modo da evitare di riservare ad un unico ente un diritto esclusivo su aree per le quali la prospezione, ricerca e coltivazione possono essere avviate in modo più efficace da diversi enti;

considerando che gli enti degli Stati membri devono poter usufruire, nei paesi terzi, di un trattamento comparabile a quello che hanno nella Comunità gli enti dei paesi terzi interessati in virtù della presente direttiva; che occorre prevedere una procedura per raggiungere tale obiettivo;

considerando che la presente direttiva deve applicarsi alle autorizzazioni rilasciate dopo la data entro cui gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva;

considerando che la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che

(1) GU n. C 139 del 2. 6. 1992, pag. 12.
(2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 128.
(3) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1992 (GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 145). Posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1993 (GU n. C 101 del 9. 4. 1994, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del del 28. 3. 1994).
(4) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

operano nel settore delle telecomunicazioni [1] e la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni [2] si applicano agli enti del settore per quanto riguarda gli appalti di forniture, di opere e di servizi; che l'applicazione del regime alternativo di cui all'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE è in particolare subordinata alla condizione che nello Stato membro che richiede l'applicazione di tale regime le autorizzazioni siano rilasciate in modo non discriminatorio e trasparente; che uno Stato membro osserva tale condizione a decorrere dal momento e per tutto il tempo in cui si conforma agli obblighi della presente direttiva; che occorre pertanto modificare la direttiva 90/531/CEE;

considerando che l'articolo 36 della direttiva 90/531/CEE prevede una revisione entro quattro anni, alla luce dei progressi che saranno compiuti segnatamente in materia di liberalizzazione del mercato e livello di concorrenza, del campo di applicazione della direttiva stessa; che questa revisione del campo di applicazione include la ricerca e l'estrazione di idrocarburi;

considerando che la Danimarca si trova in una situazione speciale, dovuta all'obbligo di avviare negoziati sull'eventuale proseguimento delle attività dopo la scadenza della concessione, rilasciata l'8 luglio 1962, per le aree che verranno abbandonate l'8 luglio 2012; che alla Danimarca sarà pertanto concessa una deroga per dette aree,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) *autorità competenti:* le autorità pubbliche definite all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE, competenti per rilasciare l'autorizzazione e/o controllarne l'esercizio;

2) *enti:* le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che chiedono, possono chiedere o detengono un'autorizzazione;

3) *autorizzazione:* ogni disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale, o strumento emanato in sua applicazione, in base alla quale le autorità competenti degli Stati membri autorizzano un ente ad esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica. Un'autorizzazione può essere rilasciata separatamente per ciascuna attività o congiuntamente per più attività;

4) *enti pubblici:* le imprese pubbliche quali definite nell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/531/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di determinare, all'interno del loro territorio, le aree da rendere disponibili per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Se un'area è resa disponibile per le attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni tra gli enti per quanto riguarda l'accesso a tali attività ed il loro esercizio da parte degli enti.

Tuttavia gli Stati membri possono negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di queste attività a qualsiasi ente effettivamente controllato da paesi terzi o da cittadini di paesi terzi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorizzazioni siano rilasciate in esito a procedimenti nei quali tutti gli enti interessati possano presentare domanda ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

2. Questo procedimento è avviato:

a) su iniziativa delle autorità competenti, mediante avviso che invita a presentare domande da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 90 giorni prima della data limite per la presentazione delle domande; oppure

b) mediante un avviso che invita a presentare domande, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dopo che un ente ha presentato una domanda, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1. Ogni altro ente interessato dispone di un termine di almeno 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare una domanda.

L'avviso specifica il tipo di autorizzazione, l'area o le aree geografiche che sono o possono essere, in parte o interamente, oggetto della domanda, nonché la data proposta o il termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione.

L'avviso specifica se è prevista una preferenza per le domande presentate da enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.

3. Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione senza avviare un procedimento ai sensi del paragrafo 2 se l'area oggetto della domanda di autorizzazione:

a) è disponibile in maniera permanente o

[1] GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.

b) è stata oggetto di un precedente procedimento ai sensi del paragrafo 2 che non si è concluso con il rilascio di un'autorizzazione o

c) è stata abbandonata da un ente e non rientra automaticamente nei casi di cui alla lettera a).

Uno Stato membro che intenda applicare il presente paragrafo provvede, entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva o, nel caso degli Stati membri che non hanno ancora avviato tali procedimenti, senza indugio, alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un avviso in cui sono indicate le aree, situate all'interno del proprio territorio, disponibili ai sensi del presente paragrafo e i luoghi dove ottenere informazioni dettagliate al riguardo. Qualsiasi modificazione significativa di tali informazioni formerà oggetto di un avviso supplementare. Tuttavia, nessuna domanda di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo può essere presa in considerazione prima della pubblicazione del relativo avviso ai sensi della presente disposizione.

4. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nell'ipotesi e nella misura in cui considerazioni di tipo geologico o produttivo giustifichino il rilascio dell'autorizzazione per una certa area al titolare di un'autorizzazione relativa ad un'area contigua. Lo Stato membro in questione assicura che i titolari di autorizzazioni per le altre aree contigue possano, in questo caso, presentare domanda e dispongano di tempo sufficiente per farlo.

5. Non è considerato rilascio di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1:

a) il rilascio di un'autorizzazione determinato unicamente da cambiamenti nella denominazione o proprietà dell'ente titolare di un'autorizzazione già esistente, da cambiamenti nella composizione dell'ente stesso o da trasferimenti di autorizzazioni;

b) il rilascio di un'autorizzazione ad un ente titolare di un'altra forma di autorizzazione, qualora il possesso di quest'ultimo titolo implichi un diritto al rilascio di quella autorizzazione;

c) la decisione delle autorità competenti presa nel contesto di un'autorizzazione (a prescindere dal fatto che tale autorizzazione sia stata rilasciata prima della data di cui all'articolo 14) e relativa all'avvio, alla sospensione, alla proroga o alla cessazione delle attività o alla proroga dell'autorizzazione stessa.

6. Nonostante l'avvio dei procedimenti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri mantengono la facoltà di negare il rilascio di autorizzazioni, assicurando però che essa non dia luogo a discriminazioni tra enti.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

a) se la delimitazione delle aree geografiche non risulta da una precedente divisione geometrica del territorio, la superficie di ciascuna di esse sia determinata in modo da non eccedere quanto giustificato dall'esercizio ottimale delle attività sotto il profilo tecnico ed economico. Nel caso di rilascio di autorizzazioni in base ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono stabiliti criteri oggettivi, di cui gli enti possono prendere conoscenza prima di presentare le domande;

b) la durata dell'autorizzazione non superi il periodo necessario per portare a buon fine le attività per le quali essa è stata concessa. Tuttavia le autorità competenti possono prorogare la durata dell'autorizzazione se la durata stabilita non è sufficiente per completare l'attività in questione e se l'attività è stata condotta conformemente all'autorizzazione;

c) gli enti non godano di diritti esclusivi nell'area geografica per la quale hanno ottenuto un'autorizzazione per un periodo più lungo di quanto sia necessario per il corretto esercizio delle attività autorizzate.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

1) le autorizzazioni siano in ogni caso rilasciate in base a criteri concernenti:

   a) le capacità tecniche ed economiche degli enti;

   b) le modalità che gli enti intendono adottare per la prospezione, la ricerca e/o la messa in produzione nell'area geografica in questione;

   nonché, all'occorrenza:

   c) in caso di messa in vendita dell'autorizzazione, il prezzo che l'ente è disposto a versare per ottenerla;

   d) se, dopo la valutazione in base ai criteri di cui alle lettere a), b) e, ove applicabile, c), due o più domande sono equipollenti, altri criteri pertinenti, obiettivi e non discriminatori per operare la scelta definitiva tra tali domande.

   Nel valutare le domande, le autorità competenti possono tenere altresì conto di qualsiasi carenza di efficienza o di affidabilità dimostrata da un ente nel contesto di un'autorizzazione precedente.

Se le autorità competenti determinano la composizione di un ente a cui possono rilasciare un'autorizzazione, esse si basano su criteri obiettivi e non discriminatori.

Se le autorità competenti designano l'operatore di un ente a cui possono rilasciare un'autorizzazione, esse si basano su criteri obiettivi e non discriminatori.

I criteri sono formulati e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* prima che inizi a decorrere il periodo per la presentazione delle domande. Gli Stati membri che hanno già pubblicato i criteri nelle Gazzette ufficiali nazionali possono limitare la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ad un riferimento alla pubblicazione nelle rispettive Gazzette ufficiali. Tuttavia, qualsiasi cambiamento relativo ai criteri è pubblicato per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;*

2) siano stabiliti e resi noti agli enti interessati, in qualsiasi momento, le condizioni e i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, applicabili a ogni tipo di autorizzazione in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore alla data di presentazione delle domande, indipendentemente dal fatto che siano previsti dall'autorizzazione o che la loro accettazione preventiva sia una condizione per il rilascio dell'autorizzazione stessa. Nella fattispecie prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), essi possono essere resi noti soltanto alla data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di autorizzazione;

3) sia notificato a tutti gli enti interessati qualsiasi cambiamento relativo alle condizioni ed ai requisiti di cui sopra, introdotto nel corso del procedimento;

4) siano applicati in modo non discriminatorio i criteri, le condizioni ed i requisiti di cui al presente articolo;

5) siano comunicati i motivi della decisione a qualsiasi ente la cui domanda di autorizzazione sia stata respinta, se esso ne fa richiesta.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, punto 2), nonché gli obblighi particolareggiati relativi all'esercizio di un'autorizzazione specifica siano giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività nell'area geografica per la quale è richiesta l'autorizzazione, mediante applicazione del paragrafo 2 oppure versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi.

2. Gli Stati membri, se così giustificato da motivi di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, pubblica sanità, sicurezza dei trasporti, protezione dell'ambiente, tutela di risorse biologiche e del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, sicurezza degli impianti e degli addetti, gestione pianificata di risorse di idrocarburi (ad esempio, tasso di sfruttamento degli idrocarburi o ottimizzazione del loro recupero) o dalla necessità di garantire un gettito fiscale, possono stabilire condizioni e requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Le disposizioni per il pagamento dei corrispettivi di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni per la partecipazione dello Stato, sono fissate dagli Stati membri in modo da garantire il mantenimento dell'indipendenza di gestione degli enti.

Tuttavia, se il rilascio di autorizzazioni è soggetto alla partecipazione dello Stato alle attività e se è stata designata una persona giuridica con lo scopo di gestire tale partecipazione, oppure se lo Stato stesso gestisce la partecipazione, alla persona giuridica e allo Stato non deve essere impedito di esercitare i diritti e di assumere gli obblighi associati con tale partecipazione, proporzionali all'entità della partecipazione, purché la persona giuridica o lo Stato non siano destinatari dell'informazione né esercitino un diritto di voto in decisioni relative alle fonti di approvvigionamento degli enti, purché la persona giuridica o lo Stato assieme a uno o più enti pubblici non esercitino un diritto di maggioranza di voto nelle altre decisioni, e purché ogni voto da parte dello Stato o della persona giuridica si basi esclusivamente su principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori e non impedisca che l'amministrazione dell'ente adotti decisioni basate su principi commerciali normali.

Tuttavia, le disposizioni del secondo comma non impediscono alla persona giuridica o allo Stato di opporsi ad una decisione dei titolari di un'autorizzazione che non rispetti le condizioni e i requisiti indicati nell'autorizzazione con riferimento alla politica di sfruttamento e alla tutela degli interessi finanziari dello Stato.

La facoltà di opporsi ad una decisione è esercitata in maniera non discriminatoria, soprattutto nel caso di decisioni relative a investimenti e fonti di approvvigionamento degli enti. Se la partecipazione dello Stato nelle attività è gestita da una persona giuridica che è nel contempo titolare delle autorizzazioni, lo Stato membro introduce disposizioni a norma delle quali la persona giuridica è tenuta a redigere una contabilità separata per quanto riguarda rispettivamente il suo ruolo commerciale e quello di gestore della partecipazione dello Stato, garantendo che non vi sarà flusso di informazioni dalla parte della persona giuridica responsabile della gestione della partecipazione dello Stato verso la parte della persona giuridica che è titolare delle autorizzazioni per proprio conto. Tuttavia, se la parte della persona giuridica responsabile della gestione della partecipazione dello Stato assume come consulente la parte della persona giuridica che è titolare dell'autorizzazione per proprio conto, la prima può mettere a disposizione ogni informazione necessaria per effettuare la consulenza. I titolari

di tutte le autorizzazioni cui le informazioni si riferiscono sono informati preventivamente di quali informazioni saranno in tal modo fornite e disporranno di un lasso di tempo sufficiente per formulare obiezioni.

4. Gli Stati membri provvedono a che il controllo degli enti nell'ambito delle autorizzazioni sia limitato a quanto necessario per assicurare l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi di cui al paragrafo 1. Essi adottano, in particolare, le misure necessarie affinché nessun ente sia obbligato, con disposizioni giuridiche, regolamentari o amministrative o mediante accordi o intese, a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento previste o esistenti, tranne che dietro richiesta delle autorità competenti ed esclusivamente ai fini degli obiettivi menzionati dall'articolo 36 del trattato.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni concernenti singole autorizzazioni o contenute nelle stesse e le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che conferiscono ad un unico ente il diritto di ottenere autorizzazioni in un'area geografica specifica, compresa nel territorio di uno Stato membro, sono abolite dagli Stati membri interessati prima del 1° gennaio 1997.

Articolo 8

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale incontrata, de jure o de facto, dagli enti nell'accesso alle attività di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi o nel loro esercizio in paesi terzi che sia stata loro segnalata. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza commerciale.

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio prima del 31 dicembre 1994, e successivamente ad intervalli periodici, sulla situazione degli enti nei paesi terzi nonché sull'andamento degli eventuali negoziati avviati in forza del paragrafo 3 con questi paesi o nell'ambito di organizzazioni internazionali.

3. Ogniqualvolta riscontri, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero in base ad altre informazioni, che un determinato paese terzo non concede agli enti comunitari, relativamente all'accesso alle attività di cui al paragrafo 1 o al loro esercizio, un trattamento analogo a quello concesso dalla Comunità agli enti del paese terzo stesso, la Commissione può presentare proposte al Consiglio per un mandato di negoziato onde ottenere per gli enti comunitari analoghe possibilità di concorrenza. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3 la Commissione può, in qualsiasi momento, proporre che il Consiglio autorizzi uno o più Stati membri a negare il rilascio di un'autorizzazione ad un ente effettivamente controllato dal paese terzo di cui trattasi e/o da cittadini dello stesso.

La Commissione può avanzare tale proposta di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata il più presto possibile.

5. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità derivanti da accordi internazionali disciplinanti l'accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e il loro esercizio.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro pubblica ogni anno e comunica alla Commissione una relazione contenente informazioni sulle aree geografiche aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione sulle autorizzazioni rilasciate, sugli enti titolari di quest'ultime e sulla loro composizione, nonché sulle stime delle riserve esistenti nel suo territorio.

La presente disposizione non comporta l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare informazioni riservate sotto il profilo commerciale.

Articolo 10

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti entro il 1° maggio 1995. Essi notificano senza indugio alla Commissione i cambiamenti intervenuti successivamente. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle autorità competenti e gli eventuali cambiamenti da apportarvi.

Articolo 11

La presente direttiva si applica alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data stabilita nell'articolo 14.

Articolo 12

All'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per le attività di sfruttamento di aree geografiche dirette alla prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale, i paragrafi da 1 a 4 si applicano come segue, a decorrere dalla data in cui lo Stato membro interessato si è conformato alle disposizioni della

direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (*):

a) le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte a partire dalla suddetta data, fatto salvo il paragrafo 3;

b) a partire dalla suddetta data, lo Stato membro di cui al paragrafo 4 deve comunicare soltanto le disposizioni relative all'osservanza delle condizioni elencate nei paragrafi 2 e 3.

(*) GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 3.»

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 3 e 5 non si applicano alle nuove autorizzazioni rilasciate dalla Danimarca anteriormente al 31 dicembre 2012 per quanto attiene alle aree abbandonate alla data dell'8 luglio 2012, alla scadenza delle autorizzazioni rilasciate l'8 luglio 1962. Le nuove autorizzazioni vengono rilasciate in base a principi obiettivi e non discriminatori.

Il presente articolo non crea alcun precedente per gli Stati membri.

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
E. KLEPSCH	C. SIMITIS

DIRETTIVA 94/24/CE DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 1994

che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato,

considerando che occorre adeguare l'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici [3], per tener conto dei dati recenti sulla situazione dell'avifauna;

considerando che diversi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di modificare l'allegato II/2 per includervi talune specie che non potevano finora formare oggetto di atti di caccia;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 della suddetta direttiva obbliga gli Stati membri ad accertarsi che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate;

considerando che, per la loro distribuzione geografica e il loro livello di popolazione in alcuni paesi, determinate specie possono essere oggetto di atti di caccia o di regolazione locale e che pertanto possono essere accolte alcune richieste di estensione dell'allegato II/2;

considerando che le specie Limosa limosa, Limosa lapponica e Numenius arquata devono essere tolte dall'allegato II/2 per quanto riguarda l'Italia onde proteggere la specie Numenius tenuirostis, globalmente minacciata, con la quale tutte le specie suddette possono essere confuse, presentando somiglianze sul piano del comportamento e dell'aspetto;

considerando peraltro che l'autorizzazione alla caccia delle specie menzionate nell'allegato II/2 è per gli Stati membri una semplice facoltà della quale potranno o no avvalersi; che essi non sono pertanto tenuti a prendere misure a tal fine e che, se decidono in tal senso, potranno farlo anche dopo la data prevista per l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 79/409/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 30 settembre 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. PAPAZOI

---

(1) GU n. C 255 del 2. 10. 1992, pag. 5.
(2) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 14.
(3) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 41).

ALLEGATO

«ANEXO II/2 — BILAG II/2 — ANHANG II/2 — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 — ANNEX II/2 — ANNEXE II/2 — ALLEGATO II/2 — BIJLAGE II/2 — ANEXO II/2

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά	English	Français	Italiano	Nederlands	Português
25. Cygnus olor	Cisne vulgar	Knopsvane	Höckerschwan	Βουβόκυκνος	Mute swan	Cygne tuberculé	Cigno reale	Knobbelzwaan	Cisne-vulgar
26. Anser brachyrhynchus	Ansar piquicorto	Kortnæbbet gås	Kurzschnabelgans	Βραχυραμφόχηνα	Pink-footed goose	Oie à bec court	Oca zamperose	Kleine rietgans	Ganso-de-bico-curto
27. Anser albifrons	Ansar careto grande	Blisgås	Bläßgans	Ασπρομετωπόχηνα	White-fronted goose	Oie rieuse	Oca lombardella	Kolgans	Ganso-grande-de-testa-branca
28. Branta bernicla	Barnacla carinegra	Knortegås	Ringelgans	Δακτυλιδόχηνα	Brent goose	Bernache cravant	Oca colombaccio	Rotgans	Ganso-de-faces-negras
29. Netta rufina	Pato colorado	Rødhovedet and	Kolbenente	Ροπαλόπαπια	Red-crested Pochard	Nette rousse	Fistione turco	Krooneend	Pato-de-bico-vermelho
30. Aythya marila	Porrón bastardo	Bjergand	Bergente	Μαριλόπαπια (γκριζόπαπια)	Scaup	Fuligule milouinan	Moretta grigia	Toppereend	Zarro-bastardo
31. Somateria mollissima	Eider	Ederfugl	Eiderente	Πουπουλόπαπια	Eider	Eider à duvet	Edredone	Eidereend	Eider-edredão
32. Clangula hyemalis	Havelda	Havlit	Eisente	Χιονόπαπια	Long-tailed duck	Harelde de Miquelon	Moretta codona	IJseend	Pato-de-causa-afilada
33. Melanitta nigra	Negrón Común	Sortand	Trauerente	Μαυρόπαπια	Common Scoter	Macreuse noire	Orchetto marino	Zwarte zeeëend	Pato-negro
34. Melanitta fusca	Negrón especulado	Fløjlsand	Samtente	Βελουδόπαπια	Velvet Scoter	Macreuse brune	Orco marino	Grote zeeëend	Pato-fusco
35. Buchephala clangula	Porrón osculado	Hvinand	Schellente	Κουδουνόπαπια	Goldeneye	Garrot à œil d'or	Quattrocchi	Brilduiker	Pato-olho-d'ouro
36. Mergus serrator	Serreta mediana	Toppet skallesluger	Mittelsäger	Λοφοπρίστης	Red-breasted Merganser	Harle huppé	Smergo minore	Middelste zaagbek	Merganso-de-pequeno
37. Mergus merganser	Serreta grande	Stor skallesluger	Gänsesäger	Χηνοπρίστης	Goosander	Harle bièvre	Smergo maggiore	Grote zaagbek	Merganso-grande
38. Bonasa bonasia	Grévol	Hjerpe	Haselhuhn	Αγριόκοτα	Hazelhen	Gélinotte des bois	Francolino di monte	Hazelhoen	Galinha-do-mato
39. Tetrao tetrix	Gallo lira	Urfugl	Birkhuhn	Λυροπετεινός	Black grouse	Tétras lyre	Fagiano di monte	Korhoen	Galo-lira
40. Tetrao urogallus	Urogallo	Tjur	Auerhuhn	Αργιόκουρκος	Capercaillie	Grand Tétras	Gallo cedrone	Auerhoen	Tetraz
41. Alectoris barbara	Perdiz moruna	Berberhøne	Felsenhuhn	Βραχοπέρδικα	Barbary Patridge	Perdrix gambra	Pernice sarda	Barbarijse patrijs	Perdiz-moura
41a. Alectoris chukar	Perdiz turca	Chukarhøne	Chukarhuhn	Νησοπέρδικα	Chukar	Perdrix chukar	Coturnice orientale	Aziatische steenpatrijs	Perdiz-chukar
42. Coturnix coturnix	Codorniz	Vagtel	Wachtel	Ορτύκι	Quail	Caille des blés	Quaglia	Kwartel	Codorniz
43. Meleagris gallopavo	Pavo silvestre	Vildkalkun	Wildtruthuhn	Γάλος (διάνος)	Wild turkey	Dindon sauvage	Tacchino selvatico	Wilde kalkoen	Perú
44. Rallus aquaticus	Rascón	Vandrikse	Wasseralle	Νεροκοτσέλα	Water Rail	Râle d'eau	Porciglione	Waterral	Frango-d'água

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά	English	Français	Italiano	Nederlands	Português
45. Gallinula chloropus	Polla de agua	Grønbenet rørhøne	Teichhuhn	Νερόκοτα (νεροπουλάδα)	Moorhen	Poule d'eau	Gallinella d'acqua	Waterhoen	Galinha-d'água
46. Haematopus ostralegus	Ostrero	Strandskade	Austernfischer	Στρειδοφάγος	Oystercatcher	Huîtrier pie	Beccaccia di mare	Scholekster	Ostraceiro
47. Pluvialis apricaria	Chorlito (o pluvial) dorado	Hjejle	Goldregen-pfeifer	Βροχοπούλι	Golden Plover	Pluvier doré	Piviere dorato	Goudplevier	Tarambola--dourada
48. Pluvialis squatarola	Chorlito gris	Strandhjejle	Kiebitzregen-pfeifer	Αργυροπούλι	Grey Plover	Pluvier argenté	Pivieressa	Zilverplevier	Tarambola--cinzenta
49. Vanellus vanellus	Avefría	Vibe	Kiebitz	Καλημάνα	Lapwing	Vanneau huppé	Pavoncella	Kievit	Abibe-comum
50. Calidris canutus	Correlimos gordo	Islandsk ryle	Knutt	Χοντρο-σκαλίδρα	Knot	Bécasseau maubèche	Piovanello maggiore	Kanoetstrand-loper	Seixoeira
51. Philomachus pugnax	Combatiente	Brushane	Kampfläufer	Ψευτομαχητής	Ruff	Chevalier combattant	Combattente	Kemphaan	Combatente
52. Limosa limosa	Aguja colinegra	Stor kobbersneppe	Uferschnepfe	Οχθοτούρλι	Black-tailed Godwit	Barge à queue noire	Pittima reale	Grutto	Maçarico-de--bico-direito
53. Limosa lapponica	Aguja colipinta	Lille kobbersneppe	Pfuhlschnepfe	Ακτοτούρλι	Bar-tailed Godwit	Barge rousse	Pittima minore	Rosse grutto	Fuselo
54. Numenius phaeopus	Zarapito trinador	Lille regnspove	Regenbrach-vogel	Σιγλίγουρος	Whimbrel	Courlis corlieu	Chiurlo piccolo	Regenwulp	Maçarico-galego
55. Numenius arquata	Zarapito real	Stor regnspove	Großer Brachvogel	Τουρλίδα	Curlew	Courlis cendré	Chiurlo maggiore	Wulp	Maçarico-real
56. Tringa erythropus	Archibebe oscuro	Sortklire	Dunkelwasser-läufer	Μαυρότρυγας	Spotted Redshank	Chevalier arlequin	Totano moro	Zwarte ruiter	Perna--vemelha-escuro
57. Tringa totanus	Archibebe común	Rødben	Rotschenkel	Κοκκινοσκέλης	Redshank	Chevalier gambette	Pettegola	Tureluur	Perna-vemelha--comum
58. Tringa nebularia	Archibebe claro	Kvidklire	Grünschenkel	Πρασινοσκέλης	Greenshank	Chevalier aboyeur	Pantana	Groenpootruiter	Perna-verde--comum
59. Larus ridibundus	Gaviota reidora	Hættemåge	Lachmöwe	Καστανοκεφα-λόγλαρος	Black-headed Gull	Mouette rieuse	Gabbiano comune	Kokmeeuw	Guincho--comum
59a. Larus cachinnans	Gaviota patiamarilla	Middelhavs-måge	Weißkopfmöwe	Μεσογειακός Ασημόγλαρος	Yellow-legged Gull	Goéland leucophée	Gabbiano reale a zampe gialle	Geelpootmeeuw	Gaivota-argên-tea-de-pernas--amarelas
60. Larus canus	Gaviota cana	Stormmåge	Sturmmöwe	Θυελλόγλαρος	Common Gull	Goéland cendré	Gavina	Stormmeeuw	Alcatraz-pardo
61. Larus fuscus	Gaviota sombría	Sildemåge	Heringsmöwe	Μελανόγλαρος	Lesser black-backed Gull	Goéland brun	Gabbiano zafferano	Kleine mantelmeeuw	Gaivota--d'asa-escura
62. Larus argentatus	Gaviota argéntea	Sølvmåge	Silbermöwe	Ασημόγλαρος	Herring Gull	Goéland argenté	Gabbiano reale	Zilvermeeuw	Gaivota--argêntea
63. Larus marinus	Gavión	Svartbag	Mantelmöwe	Γιγαντόγλαρος	Greater black-backed Gull	Goéland marin	Mugnaiaccio	Grote mantelmeeuw	Alcatraz-comum
64. Columba oenas	Paloma zurita	Huldue	Hohltaube	Φασσοπερίστερο	Stock Dove	Pigeon colombin	Colombella	Holenduif	Pombo-bravo
65. Streptopelia decaocto	Tórtola turca	Tyrkerdue	Türkentaube	Δεκαοχτούρα	Collared Dove	Tourterelle turque	Tortora dal collare orientale	Turkse tortel	Rola-turca
66. Streptopelia turtur	Tórtola común	Turteldue	Turteltaube	Τρυγόνι	Turtle Dove	Tourterelle des bois	Tortora	Tortelduif	Rola-comum

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά	English	Français	Italiano	Nederlands	Português
67. Alauda arvensis	Alondra común	Sanglærke	Feldlerche	Σιταρήθρα	Skylark	Alouette des champs	Allodola	Veldleeuwerik	Laverca
68. Turdus merula	Mirlo común	Solsort	Amsel	Κότσυρας	Blackbird	Merle noir	Merlo	Merel	Meiro-preto
69. Turdus pilaris	Zorzal real	Sjagger	Wacholder-drossel	Κεδρότσιχλα	Fieldfare	Grive litorne	Cesena	Kramsvogel	Tordo-zomal
70. Turdus philomelos	Zorzal común	Sangdrossel	Singdrossel	Τσίχλα	Song Thrush	Grive musicienne	Tordo bottaccio	Zanglijster	Tordo-comum
71. Turdus iliacus	Zorzal malvis o Alirrojo	Vindrossel	Rotdrossel	Κοκκινότσιχλα	Redwing	Grive mauvis	Tordo sassello	Koperwiek	Tordo-ruivo-comum
72. Turdus viscivorus	Zorzal charlo	Misteldrossel	Misteldrossel	Γερακότσιχλα	Mistle Thrush	Grive draine	Tordela	Grote lijster	Tordela
72b. Sturnus vulgaris	Estornino pinto	Stær	Star	Ψαρόνι	Starling	Étourneau sansonnet	Storno	Spreeuw	Estorninho-malhado
73. Garrulus glandarius	Arrendajo común	Skovskade	Eichelhäher	Κίσσα	Jay	Geai des chênes	Ghiandaia	Vlaamse gaai	Gaio-comum
74. Pica pica	Urraca	Husskade	Elster	Καρακάξα	Magpie	Pie bavarde	Gazza	Ekster	Pega-rabuda
75. Corvus monedula	Grajilla	Allike	Dohle	Κάργια	Jackdaw	Choucas des tours	Taccola	Kauw	Gralha-de-nuca-cinzenta
76. Corvus frugilegus	Graja	Råge	Saatkrähe	Χαδαρόνια	Rock	Corbeau freux	Corvo comune	Roek	Gralha-calva
77. Corvus corone	Corneja	Krage	Aaskrähe	Κουρούνα	Carrion crow	Corneille noire	Cornacchia	Kraai	Gralha-preta

	Belgique/België	Danmark	Deutschland	Ελλάς	España	France	Ireland	Italia	Luxembourg	Nederland	Portugal	United Kingdom
25. Cygnus olor			+									
26. Anser brachyrhynchus	+	+					+					+
27. Anser albifrons	+	+	+	+		+	+			+		+
28. Branta bernicla		+	+									
29. Netta rufina					+	+						
30. Aythya marila	+	+	+	+		+	+			+		+
31. Somateria mollissima		+				+	+					
32. Clangula hyemalis		+				+	+					+
33. Melanitta nigra		+	+			+	+					+
34. Melanitta fusca		+	+			+	+					+
35. Buchephala clangula		+		+		+	+					+
36. Mergus serrator		+					+					
37. Mergus merganser		+					+					
38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)						+						
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)	+		+♂			+♂		+				+
40. Tetrao urogallus			+♂			+♂		+				+
41. Alectoris barbara					+			+				
41a. Alectoris chukar				+								
42. Coturnix coturnix				+	+	+		+			+	
43. Meleagris gallopavo			+									
44. Rallus aquaticus						+		+				
45. Gallinula chloropus	+			+		+		+			+	+
46. Haematopus ostralegus		+				+						
47. Pluvialis apricaria	+	+		+		+	+			+	+	+
48. Pluvialis squatarola		+				+						+
49. Vanellus vanellus	+	+		+	+	+	+	+				
50. Calidris canutus		+				+						
51. Philomachus pugnax						+		+				
52. Limosa limosa		+				+						
53. Limosa lapponica		+				+						+
54. Numenius phaeopus		+				+						+
55. Numenius arquata		+				+	+					+
56. Tringa erythropus		+				+						
57. Tringa totanus		+				+		+				+
58. Tringa nebularia		+				+						
59. Larus ridibundus	+	+	+		+							
59a. Larus cachinnans					+							
60. Larus canus		+	+									
61. Larus fuscus		+	+									
62. Larus argentatus	+	+	+		+							
63. Larus marinus		+	+									
64. Columba oenas				+	+	+					+	
65. Streptopelia decaocto		+	+			+						
66. Streptopelia turtur				+	+	+		+			+	
67. Alauda arvensis				+		+		+				
68. Turdus merula				+		+		+			+	
69. Turdus pilaris				+	+	+		+			+	

	Belgique/ België	Danmark	Deutschland	Ελλάς	España	France	Ireland	Italia	Luxembourg	Nederland	Portugal	United Kingdom
70. Turdus philomelos				+	+	+		+			+	
71. Turdus iliacus				+	+	+		+			+	
72. Turdus viscivorus				+	+	+					+	
72b. Sturnus vulgaris				+	+	+					+	
73. Garrulus glandarius	+	+	+			+		+	+	+	+	+
74. Pica pica	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
75. Corvus monedula				+	+					+		+
76. Corvus frugilegus						+						+
77. Corvus corone	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+

+ = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.
+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.
+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
+ = Κράτη μέλη που δύνανται να επιτρέπουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, το κυνήγι των ειδών που απαριθμούνται.
+ = Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed.
+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.
+ = Estados-membros que podem autorizar, nos termos do nº 3 do artigo 7º, a caça das espécies enumeradas.»

DIRETTIVA 94/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1994

sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3],

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei diversi Stati membri relative alle caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto differiscono per portata e contenuto; che tali disparità sono atte a determinare ostacoli al commercio e condizioni diseguali ai fini della concorrenza nell'ambito del mercato interno;

considerando che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali è il solo modo per rimuovere detti ostacoli al libero scambio; che tale obiettivo può essere conseguito in maniera soddisfacente soltanto dai singoli Stati membri; che la presente direttiva stabilisce solamente i requisiti indispensabili alla libera circolazione delle imbarcazioni da diporto;

considerando che la presente direttiva si applica unicamente alle imbarcazioni da diporto aventi una lunghezza minima di 2,5 metri ed una lunghezza massima, derivante dagli standard ISO, di 24 metri;

considerando che, se ed in quanto gli ostacoli tecnici nel settore delle imbarcazioni da diporto e dei loro componenti non possono venire eliminati dal reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle normative da parte di tutti gli Stati membri, per la loro eliminazione si deve seguire la nuova impostazione esposta nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 [4], la quale richiede che si definiscano i requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti per il benessere generale; che il paragrafo 3 dell'articolo 100 A prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di salute, sicurezza, protezione dell'ambiente e tutela dei consumatori si basi su un livello di protezione elevato; che i requisiti essenziali costituiscono i criteri ai quali devono conformarsi le imbarcazioni da diporto, le imbarcazioni parzialmente completate e i componenti sia separati che installati;

considerando che, di conseguenza, la presente direttiva definisce unicamente alcuni requisiti essenziali; che, per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali, è necessario disporre di norme armonizzate a livello europeo relative alle imbarcazioni da diporto e ai loro componenti; che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare il loro status di testi non cogenti; che, a tal fine, il comitato europeo per la normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione ed i due suddetti organismi sottoscritti il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di detti organismi, oppure da entrambi, su mandato della Commissione conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [5], nonché ai sensi degli orientamenti generali summenzionati;

considerando che, per la natura dei rischi connessi con l'impiego di imbarcazioni da diporto e di loro componenti è necessario instaurare procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva; che queste procedure devono essere stabilite in funzione del grado di pericolosità che possono presentare le imbarcazioni da diporto e i loro componenti; che, pertanto, ogni categoria di conformità deve essere completata da una procedura adeguata o un'opzione fra varie procedure

(1) GU n. C 123 del 15. 5. 1992, pag. 7.
(2) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1992 (GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 17). Posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 1993 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 1). Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994).
(4) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

equivalenti; che le procedure accolte corrispondono alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura «CE» di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica [1];

considerando che il Consiglio ha previsto l'apposizione della marcatura «CE» da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; che tale marcatura sancisce la conformità dell'imbarcazione da diporto e dei loro componenti a tutti i requisiti essenziali e alle procedure di valutazione previste dal diritto comunitario applicabile al prodotto;

considerando che è opportuno che, conformemente all'articolo 100 A, paragrafo 5 del trattato, gli Stati membri possano adottare misure provvisorie che limitino o vietino l'immissione sul mercato e l'uso delle imbarcazioni da diporto o di prodotti di cui sono costituite, che presentano un rischio particolare per la sicurezza delle persone, ed eventualmente per la sicurezza degli animali domestici o l'integrità dei beni, sempreché dette misure siano soggette ad una procedura comunitaria di controllo;

considerando che i destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva devono conoscere le motivazioni di tale decisione e i mezzi di ricorso loro offerti;

considerando che è necessario prevedere un regime transitorio che consenta l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle imbarcazioni da diporto e dei loro componenti fabbricati in conformità delle regolamentazioni nazionali in vigore alla data d'adozione della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva non contiene disposizioni volte a limitare l'utilizzo dell'imbarcazione da diporto dopo la messa in servizio;

considerando che la costruzione di imbarcazioni da diporto può avere ripercussioni sull'ambiente in quanto l'imbarcazione può scaricare sostanze inquinanti; che è pertanto necessario includere nella direttiva disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, nella misura in cui esse riguardano la costruzione di imbarcazioni da diporto sotto il profilo del suo impatto diretto sull'ambiente;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, i requisiti che possono risultare necessari in materia di navigazione in determinate acque ai fini della protezione dell'ambiente e della configurazione delle vie navigabili, nonché i requisiti atti a garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non obblighi ad apportare modifiche alle imbarcazioni da diporto non specificate nella presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle imbarcazioni da diporto, alle imbarcazioni da diporto parzialmente completate e ai componenti di cui all'allegato II, sia separati che installati.

2. Ai sensi della presente direttiva, per imbarcazione da diporto s'intende qualsiasi imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere dai suoi mezzi di propulsione, avente uno scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati e che viene usata con finalità sportive e ricreative. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per il noleggio oppure per l'insegnamento della navigazione da diporto non osta alla sua inclusione nel campo d'applicazione della presente direttiva se viene immessa in commercio per finalità ricreative.

3. La presente direttiva non si applica a:

a) imbarcazioni destinate unicamente alla regata, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l'addestramento al canottaggio, e qualificate in tal senso dal fabbricante;

b) canoe e kayak, gondole e pedalò;

c) tavole a vela;

d) tavole a motore, imbarcazioni individuali ed altre imbarcazioni analoghe a motore;

e) originali e singole riproduzioni di imbarcazioni storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e qualificate in tal senso del fabbricante;

f) imbarcazioni sperimentali sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;

g) imbarcazioni realizzate per uso personale sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

h) imbarcazioni specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 2, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna [2];

[1] GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.

[2] GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

i) sommergibili;

j) veicoli a cuscino d'aria;

k) aliscafi.

Articolo 2

Immissione in commercio e messa in servizio

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possano venire immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione solo se essi non pongono in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, le cose o l'ambiente quando siano costruiti e sottoposti a manutenzione in modo corretto.

2. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di adottare, nel pieno rispetto del trattato, le disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l'ambiente e la configurazione delle vie navigabili, e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non comporti l'obbligo di modificare le imbarcazioni che sono conformi alla presente direttiva.

Articolo 3

Requisiti essenziali

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori di cui all'allegato I.

Articolo 4

Libera circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. Nel loro territorio gli Stati membri non vietano, limitano od impediscono l'immissione in commercio e la messa in servizio delle imbarcazioni da diporto recanti la marcatura «CE» di cui all'allegato IV, che indica che esse soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, incluse le procedure di valutazione della conformità previste al capitolo II.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione in commercio delle imbarcazioni parzialmente completate, destinate, per dichiarazione — di cui all'allegato III, lettera a) — del costruttore o del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri.

3. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione in commercio e la messa in servizio di componenti di cui all'allegato II e recanti la marcatura «CE» di cui all'allegato IV che indica che essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali, quando siano destinati ad essere incorporati nelle imbarcazioni da diporto conformemente alla dichiarazione — di cui all'allegato III, lettera b) — del costruttore o del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità, ovvero, in caso di importazioni da paesi terzi, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.

4. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli Stati membri non creano ostacoli alla presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, ma che non sono conformi ad essa, purché un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio fintantoché non saranno resi conformi.

5. Qualora i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa indica che i prodotti soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica che il prodotto soddisfa soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano i prodotti.

Articolo 5

Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che soddisfano le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;* gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento di dette norme nazionali.

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfino appieno i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato notificano questo fatto al comitato istituito in forza della direttiva 83/189/CEE esponendo le proprie ragioni. Il comitato emette senza indugio un parere.

In base al parare del comitato, la Commissione informa gli Stati membri dell'eventuale necessità di ritirare dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5 le norme in questione.

2. La Commissione può prendere qualsiasi misura opportuna per assicurare l'applicazione pratica in modo uniforme della presente direttiva secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 7

Clausola di salvaguardia

1. Qualora uno Stato membro accerti che delle imbarcazioni da diporto ovvero dei componenti compresi nell'allegato II, recanti la marcatura «CE» di cui all'allegato IV, possono, pur essendo correttamente costruiti, installati, sottoposti a manutenzione ed impiegati per l'uso per il quale sono previsti, mettere a repentaglio la sicurezza, la salute delle persone, le cose o l'ambiente, esso prende tutte le misure provvisorie utili per ritirare dal commercio tali prodotti, vietarne o limitare la loro immissione in commercio o messa in servizio.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi ed in particolare se la non conformità alle norme risulti:

a) da inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

b) da un'erronea applicazione delle norme di cui all'articolo 5, nella misura in cui se ne invochi l'applicazione;

c) da una lacuna nelle norme di cui all'articolo 5.

2. La Commissione procede senza indugio a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa ritiene:

— che il provvedimento sia giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da una lacuna normativa, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 entro un termine di due mesi, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo in vigore, ed avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1;

— che il provvedimento sia ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato la misura nonché il fabbricante o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità.

3. Se un componente, figurante nell'allegato II, o una imbarcazione non conformi sono muniti della marcatura «CE», lo Stato membro, dotato di parere autoritativo nei confronti di chi abbia apposto la marcatura, adotta le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento.

CAPITOLO II

Valutazione della conformità

Articolo 8

Prima di produrre e di mettere in commercio imbarcazioni da diporto e i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle imbarcazioni A, B, C e D di cui al punto 1 dell'allegato I:

1. *Per le categorie A e B:*

— per le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 12 m: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A bis) di cui all'allegato VI;

— per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure da uno dei seguenti moduli: B + D, o B + F, o G o H.

2. *Per la categoria C:*

a) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 m:

— in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato I: controllo della fabbricazione interno (modulo A), di cui all'allegato V;

— in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato I: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A bis), di cui all'allegato VI;

b) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame «CE del tipo» (modulo B) di cui all'allegato VII, seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, o da uno dei seguenti moduli: B + D, o B + F, o G o H.

3. *Per la categoria D:*

per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato V.

4. Per i componenti di cui all'allegato II uno dei seguenti moduli: B + C, o B + D, o B + F, o G o H.

Articolo 9

Organismi notificati

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per espletare i compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati attribuiti loro in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Nel valutare gli organismi da notificare, gli Stati membri applicano i criteri fissati nell'allegato XIV. Si presume che gli organismi i quali soddisfano i criteri di valutazione stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate soddisfino anche i criteri suddetti.

3. Uno Stato membro ritira la propria approvazione ad un organismo del tipo suddetto qualora riscontri che tale organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XIV e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

CAPITOLO III

Marcatura «CE»

Articolo 10

1. Le imbarcazioni da diporto e i componenti di cui all'allegato II, considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, devono recare la marcatura «CE» di conformità quando vengono immessi in commercio.

2. La marcatura «CE» di conformità, come indicato all'allegato IV, deve essere apposta sulle imbarcazioni da diporto di cui al punto 2.2 dell'allegato I e sui componenti di cui all'allegato II e/o sul loro imballaggio, in modo visibile, leggibile e indelebile.

Essa deve essere corredata del numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati VI, IX, X, XI e XII.

3. È vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura «CE». Sull'imbarcazione da diporto e sui componenti di cui all'allegato II e/o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE».

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7:

a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura «CE» comporta per il fabbricante o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità l'obbligo di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;

b) nel caso in cui l'infrazione continui, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 11

Ogni decisione presa in forza della presente direttiva e comportante una limitazione della commercializzazione e della messa in servizio delle imbarcazioni da diporto e/o dei loro componenti viene motivata in modo dettagliato. Essa è immediatamente notificata all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi della legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché i termini di presentazione di detti ricorsi.

Articolo 12

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano resi disponibili i dati concernenti tutte le decisioni del caso relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 dicembre 1995 e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 16 giugno 1996.

Il comitato permanente di cui all'articolo 6, paragrafo 3 può assumere le sue funzioni immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Gli Stati membri possono adottare le misure di cui all'articolo 9 a decorrere da tale data.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri consentono l'immissione in commercio e la messa in servizio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che siano conformi alla normativa in vigore nel loro territorio alla data di adozione della direttiva, per un periodo di quattro anni a decorrere da tale data.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
E. KLEPSCH	Y. PAPANTONIOU

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI

Categoria di progettazione	Forza del vento (Scala Beaufort)	Altezza significativa delle onde da prendere in considerazione (H 1/3, metri)
Imbarcazioni progettate per la navigazione		
A - «IN ALTO MARE»	> 8	> 4
B - «AL LARGO»	≤ 8	≤ 4
C - «IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA»	≤ 6	≤ 2
D - «IN ACQUE PROTETTE»	≤ 4	≤ 0,5

Definizioni:

A. IN ALTO MARE: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.

B. AL LARGO: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m.

C. IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.

D. IN ACQUE PROTETTE: progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,5 m.

Le imbarcazioni di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali elencati nell'allegato I e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

2. REQUISITI GENERALI

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili.

2.1. Identificazione dello scafo

Ogni imbarcazione reca il marchio con il numero di identificazione dello scafo, comprendente le seguenti informazioni:

— codice del costruttore;

— paese di costruzione;

— numero di serie unico;

— anno di costruzione;

— anno del modello.

La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti.

2.2. Targhetta del costruttore

Ogni imbarcazione reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni:

— nome del costruttore;

— marcatura «CE» (vedi allegato IV);

— categoria di progettazione di cui al punto 1;

— portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6;

— numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l'imbarcazione è stata concepita.

2.3. **Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo**

A seconda della categoria di progettazione, le imbarcazioni sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo.

2.4. **Visibilità a partire dalla posizione principale di governo**

In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo nelle imbarcazioni a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°.

2.5. **Manuale del proprietario**

Ogni imbarcazione è fornita di un manuale del proprietario nella lingua (o nelle lingue) comunitaria/e ufficiale/i che può (possono) essere determinata/e dallo Stato membro di consumo in conformità con il trattato in cui è commercializzata. Detto manuale dovrà più particolarmente attirare l'attenzione sui rischi d'incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonché i dati relativi al peso a vuoto dell'imbarcazione in chilogrammi.

3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI

3.1. **Struttura**

La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all'imbarcazione una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si presterà alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6.

3.2. **Stabilità e bordo libero**

L'imbarcazione ha una stabilità e un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.

3.3. **Galleggiabilità**

L'imbarcazione è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata.

Le imbarcazioni inferiori a 6 metri sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione.

3.4. **Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura**

Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'imbarcazione e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.

Finestrature, oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.

Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.

3.5. **Allagamento**

Tutte le imbarcazioni sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.

Occorre riservare particolare attenzione:

— ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'imbarcazione;

— agli impianti di ventilazione;

— all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.

3.6. **Portata massima consigliata dal costruttore**

La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'imbarcazione è stata progettata, indicata sulla targhetta del costruttore, è determinata in funzione della categoria di progettazione (punto 1), della stabilità e del bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilità e del galleggiamento (punto 3.3).

3.7. **Alloggiamento della zattera di salvataggio**

Tutte le imbarcazioni delle categorie A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione, possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento.

3.8. **Evacuazione**

Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili di lunghezza superiore a 12 m sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento.

Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.

3.9. **Ancoraggio, ormeggio e rimorchio**

A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le imbarcazioni sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA

Il costruttore provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'imbarcazione con il motore più potente per il quale l'imbarcazione è progettata e costruita siano soddisfacenti. In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori destinati alle imbarcazioni da diporto deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.

5. REQUISITI RELATIVI AI COMPONENTI E ALLA LORO INSTALLAZIONE

5.1. **Motori e compartimenti motore**

5.1.1. *Motore entrobordo*

Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.

Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.

I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sono incombustibili.

5.1.2. *Ventilazione*

Il vano motore deve essere ventilato. È necessario evitare l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria.

5.1.3. *Parti esposte*

Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già rinchiuso o comunque isolato nel suo vano.

5.1.4. *Avviamento dei motori fuoribordo*

Tutte le imbarcazioni munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui:

a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;

b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.

5.2. **Sistemi di alimentazione del carburante**

5.2.1. *Considerazioni generali*

I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.

5.2.2. *Serbatoi di carburante*

I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura, separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere ventilati.

Il carburante liquido con punto d'infiammabilità inferiore a 55 °C viene conservato in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano:

a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;

b) isolati dai locali di alloggio.

Il carburante liquido con punto d'infiammabilità pari o superiore a 55 °C può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo.

5.3. **Impianto elettrico**

Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'imbarcazione in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.

Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da batterie.

Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dall'infiltrazione d'acqua.

5.4. **Sistema di governo**

5.4.1. *Considerazioni generali*

I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

5.4.2. *Dispositivi di emergenza*

Le imbarcazioni a vela e le imbarcazioni con un solo motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'imbarcazione a velocità ridotta.

5.5. **Impianto del gas**

Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambiente marino.

Ciascun apparecchio è munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.

Tutte le imbarcazioni aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.

5.6. **Protezione antincendio**

5.6.1. *Considerazioni generali*

Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'imbarcazione tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. È riservata particolare attenzione all'ambiente circostante gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte ed è evitata la presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde delle macchine.

5.6.2. *Attrezzatura antincendio*

L'imbarcazione è fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili ed uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo dell'imbarcazione.

5.7. **Fanali di navigazione**

Laddove installati i fanali di navigazione devono essere conformi alla regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata o CEVNI, a seconda dei casi.

5.8. **Prevenzione degli scarichi**

Le imbarcazioni sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di prodotti inquinanti (olio, carburante, ecc.).

Le imbarcazioni fornite di servizi igienici devono essere munite:

a) di serbatoi

b) oppure di dispositivi che consentono l'installazione temporanea di serbatoi in determinate zone e per usi specifici in cui l'evacuazione dei rifiuti umani è oggetto di limitazioni.

Inoltre le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotate di valvole che ne consentono la chiusura a tenuta stagna.

ALLEGATO II

COMPONENTI

1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»).
2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.
3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
4. Serbatoi e tubazioni del carburante.
5. Boccaporti e qblò prefabbricati.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE O DEL SUO MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

(articolo 4, paragrafi 2 e 3)

a) La dichiarazione del costruttore o del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione in commercio di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (imbarcazioni parzialmente completate) deve contenere i seguenti elementi:

— nome e indirizzo del costruttore;

— nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nella Comunità o, se necessario, della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

— descrizione dell'imbarcazione parzialmente completata;

— dichiarazione attestante che l'imbarcazione suddetta è destinata ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti in questa fase di costruzione.

b) La dichirazione del costruttore, del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione in commercio di cui all'articolo 4, paragrafo 3 (componenti) deve contenere i seguenti elementi:

— nome e indirizzo del costruttore;

— nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nella Comunità o, se necessario, della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

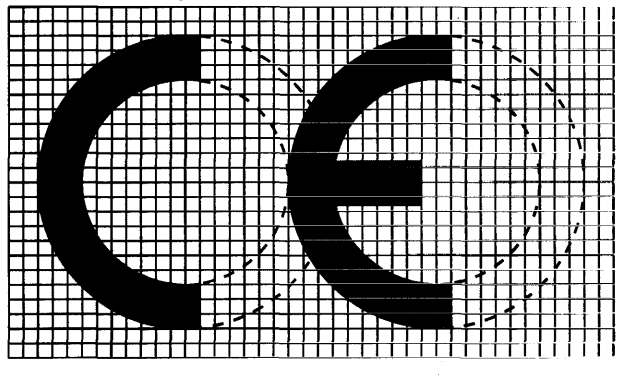
— descrizione dei componenti;

— dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali.

ALLEGATO IV

MARCATURA «CE»

La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra.

Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura «CE» devono essere sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori ai 5 mm.

La marcatura «CE» è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora esso intervenga nel controllo della produzione, nonché dalle ultime due cifre dell'anno in cui è apposta la marcatura «CE».

ALLEGATO V

CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO

(modulo A)

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi allegato XV).

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

   Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato XIII).

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

ALLEGATO VI

CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE

(modulo Aa, opzione 1)

Questo modulo è costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato V, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:

Su una o più imbarcazioni rappresentanti la produzione del fabbricante vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante stesso o in suo nome:

— prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali;

— prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali.

Queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del fabbricante. Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante affigge il numero distintivo dello stampo utilizzato durante il processo di fabbricazione.

ALLEGATO VII

ESAME «CE DEL TIPO»

(modulo B)

1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa.

2. La domanda di esame «CE del tipo» dev'essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

   La domanda deve contenere:

   — il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

   — una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

   — la documentazione tecnica descritta al punto 3.

   Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato XIII).

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 5 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

   All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.

   Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.

(*) Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

   Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

ALLEGATO VIII

CONFORMITÀ AL TIPO

(modulo C)

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabile. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato XV).

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

   Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato XIII).

ALLEGATO IX

GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE

(modulo D)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» dev'essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. **Sistema qualità**

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

— tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista;

— la documentazione relativa al sistema qualità;

— se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato XIII) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

— dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

— degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

— dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. **Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato**

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema qualità;

— altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

— la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;

— gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

— le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO X

VERIFICA SU PRODOTTO

(modulo F)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato XV).

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al paragrafo 5, a scelta del fabbricante.

3bis. Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

4. **Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto**

4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili.

4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5. **Verifica statistica**

5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.

5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi:

— metodi statistici utilizzati,

— programma di campionamento e sue caratteristiche operative.

5.4. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato o l'autorità competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.

Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

5.5. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

ALLEGATO XI

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

(modulo G)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità della norma o delle norme di cui all'articolo 5, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.

   L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato XIII).

ALLEGATO XII

GARANZIA QUALITÀ TOTALE

(modulo H)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. **Sistema qualità**

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

— la documentazione relativa al sistema qualità.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;

— delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti;

— delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;

— delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;

— degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— della documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

— dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN 29001).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. **Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato**

4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema qualità;

— la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

— la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino;

— le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

— le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO XIII

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE

La documentazione tecnica di cui agli allegati V, VII, VIII, IX e XI deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal fabbricante, per garantire che i componenti o l'imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti essenziali.

La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti della direttiva.

La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:

— una descrizione generale del tipo;

— disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.;

— descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

— un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

— i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.;

— i risultati delle prove o specificamente calcoli di stabilità secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali.

ALLEGATO XIV

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle imbarcazioni o componenti del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica, e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche e amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

   — una buona formazione tecnica e professionale;

   — una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;

   — le capacità necessarie per redigere i certificati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.

5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno.

ALLEGATO XV

DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ

1. La dichiarazione scritta di conformità alle disposizioni della direttiva deve accompagnare:

   — le imbarcazioni da diporto ed essere allegata al manuale del proprietario (allegato I, punto 2.5);

   — i componenti di cui all'allegato II.

2. La dichiarazione scritta di conformità deve comprendere i seguenti elementi [1]:

   — nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità [2];

   — descrizione dell'imbarcazione da diporto o dei componenti [3];

   — riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;

   — se del caso, riferimento all'attestazione «CE del tipo» rilasciata da un organismo notificato;

   — se del caso, nome, indirizzo dell'organismo notificato;

   — identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

---

[1] Ed essere redatta nella o nelle lingue di cui all'allegato I, punto 2.5.

[2] Ragione sociale, indirizzo completo; in caso di mandatario indicare altresì la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante.

[3] Descrizione del prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso).